



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale  
Reti e Servizi di Pubblica Utilità

Data: 10 NOV, 2005

Protocollo: Q1.2005. 028203

Al Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Direzione per la qualità della vita  
Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

e p.c.

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche  
Via Zambra, 42 — 38100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Parchi e Conservazione della  
Natura  
Via Trener, 3 — 38100 Trento

Alla Provincia di Brescia  
Settore Assetto Territoriale, Parchi e  
Valutazione di Impatto Ambientale  
Via Milano, 13 — 25126 Brescia

All' Autorità di Bacino del Fiume Po Via  
Garibaldi, 75 — 43100 Parma

All' ARPA Lombardia  
Via F. Restelli, 1 — 20124 Milano

Al Commissario regolatore regionale per  
il bacino del lago d' Idro - fiume Chiese  
C/o Consorzio di Bonifica Muzza Bassa  
Lodigiana  
Via Nino dall' Oro, 4 — 26900 Lodi

Alla Comunità Montana di Valle Sabbia  
Via G. Riverberi, 2  
25070 Nozza di Vestone (BS)

Alla Direzione Generale Agricoltura  
SEDE

Alla Direzione Generale  
Qualità dell' Ambiente  
SEDE

Alla Sede Territoriale di Brescia  
SEDE

---

Il Direttore Generale

Via Pola, 14 – 20124 Milano – <http://www.regione.lombardia.it>

tel. 02.6765.5091 – 5540-8605 – fax 02.6765.4874

OGGETTO: Commissione Europea — caso n. 13 2005/4347 — Gestione del Lago d'Idro ed influenza sul SIC IT3120065 “Lago d'Idro”, biotopo di interesse della Provincia Autonoma di Trento.

Con riferimento a quanto emerso nel corso degli incontri tenutisi presso codesto Ministero in data 13/09/2005 e 27/09/2005, ad integrazione della ns comunicazione in data 20/07/2005, n. Q1.2005.0019613 con la quale si erano già forniti a codesto Ministero elementi utili a formulare la risposta alla Commissione Europea, si ritiene di fornire con la presente ulteriori indicazioni utili alla risposta che codesto Ministero deve ancora rassegnare alla Commissione Europea in merito all'oggetto.

#### Quadro amministrativo generale.

Il Lago d'Idro è uno dei primi laghi alpini europei, ed il primo lago naturale italiano, ad essere sottoposto a regolazione artificiale. L'idea originale di costruzione di uno sbarramento risale addirittura al 1855, ma a la concessione (a norma dell'allora vigente legge 10 agosto 1884, n. 2644 poi assorbita nel r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161 e successivamente riassorbita nel T.U. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ancora oggi vigente) venne assentita congiuntamente all'Università del Naviglio Grande Bresciano ed alla Società Elettrica Bresciana (S.E.B.) nel 1917 per ridurre a serbatoio regolato il lago d'Idro per produrre energia elettrica e avere maggiori volumi d'acqua per l'irrigazione estiva del territorio bresciano.

La prima opera di regolazione (oggetto della concessione assentita con d.lgt 25 ottobre 1917, n. 5456 regolato dal disciplinare 5 settembre 1917, n. 381 di rep.) viene ultimata negli anni '20 (la galleria di svaso nel 1924 e traversa fluviale nel 1930) ed entra in esercizio normale nel 1933 (1929 inizio invasi sperimentali). La concessione prevedeva lo svaso fino a m 3,50 al di sotto della quota di massima ritenuta prevista a quota 368,00 allo scopo di derivare 12 mc/s da settembre a maggio e 30 mc/s nei cento giorni tra il 26/05 ed il 02/09 per ricavare dalla risultante portata media annua di 10 mc/s sul salto di 41,27 m la potenza nominale media di 5502,67 Hp in una centrale idroelettrica da realizzarsi a Vestone,

Successivamente la S.E.B. con istanza 30/12/1919 ebbe proporre una variante per quanto attiene l'utilizzazione idroelettrica assentita con il citato d.lgt 25 ottobre 1917 prevedendo lo spostamento a Vobarno della centrale idroelettrica, al fine di conseguire con l'aumento della portata media a 21,843 mc/s e il salto portato a 105,73 m, la potenza nominale media di 30792,80 Hp.

Nel 1922 venne costituita dai 2 concessionari-utenti irrigui ed idroelettrici (S.E.B. e Università del naviglio Grande Bresciano) la Società Lago d'Idro (S.L.I.) che chiese al Ministero dei LL.PP. il subentro nella concessione assenta nel 1917.

La concessione venne allora sdoppiata separando l'utilizzazione idroelettrica (S.E.B.) dalla regolazione del lago (S.L.I.)

La (S.L.I.) venne riconosciuta nel 1927 (r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 8 dicembre 1927, n. 923 di rep.) come titolare della concessione limitatamente alle sole opere di regolazione (traversa e galleria) stabilendo altresì che la concessione così configurata non avrebbe comportato alcun uso dell'acqua per il fatto dell'aumento di portata conseguibile con le sole opere di invaso e svaso ma si sarebbe provveduto a parte con successivi provvedimenti alla disciplina ed all'assegnazione in concessione delle “acque nuove” rese disponibili dall'invaso, previo il “riconoscimento” dei diritti d'uso delle antiche utenze preesistenti e praticate lungo il fiume Chiese le c.d. “acque vecchie”.

La concessione consentiva alla S.L.I.:

- a) ridurre il lago a serbatoio (diga+galleria) con invaso massimo a quota 370,00 m s.l.m. e svaso massimo a quota 364,50 m s.l.m., soglia dello sbarramento è costa a quota 367,00 m s.l.m.
- b) di erogare, sia mediante apertura della diga che mediante la galleria considerando anche l'erocazione della centrale idroelettrica di Vobarno, le seguenti portate:
  - 10 mc/s dal 01/12 al 31/03
  - 12 mc/s dal 01/04 al 10/05 e dal 11/09 al 30/11
  - 25 mc/s dal 11/05 al 10/09

La concessione avrebbe avuto scadenza 24 ottobre 1987.

La S.E.B. venne riconosciuta nel 1929 (r.d. 17 ottobre 1929, n. 7861) titolare della sola utilizzazione idroelettrica (centrale di Vobarno, ora Enel) secondo le modalità e limiti contenuti nell'atto di concessione e nell'allegato disciplinare. L'anzidetta concessione venne poi variata con r.d. 25 settembre 1934, n. 9610 assumendo la configurazione definitiva e consentendo alla centrale di Vobarno di aumentare la portata massima derivabile dal lago (fino a 30 mc/s) anche mediante un maggiore svaso del lago fino a quota 363,00 anziché fino a 364,50 indicato nel provvedimento di concessione alla S.L.I. ( r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 8 dicembre 1927, n. 923 di rep.).

L'esercizio del lago d'Idro, al fine di coordinare le 2 concessioni dell'utenza idroelettrica della Società lago d'Idro oggetto della precedente concessione assentita con r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, venne regolato dal disciplinare 5 dicembre 1933 approvato con il citato r.d. 9610/1934. La concessione della centrale di Vobarno, cui è succeduto in conseguenza della nazionalizzazione operata con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica poi Enel Produzione s.p.a., ha scadenza *ope legis* al 30 marzo 2029.

Successivamente negli anni '50 venne concesso alla S.E.B. di attuare a monte del lago d'Idro nel bacino dell'alto Chiese in provincia di Trento due nuovi impianti idroelettrici comprensivi della realizzazione serbatoio artificiale di Malga Bissina (1791 m s.l.m., 60.000.000 mc) e di Malga Boazzo (1225 m s.l.m., 12.000.000 mc) per complessivi 72.000.000 mc.

L'esercizio di tali nuovi serbatoi — che tendevano a trattenere a monte nei 2 nuovi serbatoi un volume d'acqua all'incirca pari all'intera regolazione del lago fino ad all'ora praticata e quindi a sottrarre la naturale alimentazione del lago — venne coordinato con l'esercizio del sottostante lago d'Idro con regolamento 30 novembre 1951, approvato con d.m. 30 giugno 1958 aggiunto al regolamento 5 dicembre 1933.

L'esercizio della regolazione del lago per i fini idroelettrici ed irrigui configurata e coordinata con le suaccennate concessioni idroelettriche dell'Alto Chiese secondo le modalità definite dai rispettivi disciplinari e dai 2 regolamenti aggiuntivi venne proseguita dalla S.L.I. fino al 1987, anno di scadenza della concessione.

In data 30 gennaio 1985, quindi in tempo utile, la S.L.I. ebbe a presentare all'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 44 del r.d. 1285/1920. La S.L.I. in data 3 giugno 1987 presentò in subordine all'istanza di rinnovo 30/01/1985, una nuova istanza intesa ad ottenere la concessione di regolazione del lago d'Idro.

L'accresciuta sensibilità ambientale ha fatto sì che nel corso degli anni il lago fosse il centro di molteplici e diversi utilizzi della risorsa, nonché di esigenze spesso contrastanti: da una parte l'uso delle acque a fini irrigui e per la produzione di energia, dall'altra il rispetto del deflusso minimo vitale, gli interessi turistico-ambientali (fruibilità delle sponde, balneazione, approdi per la

navigazione); in particolare queste ultime esigenze sono state evidenziate dai Comuni rivieraschi e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Il lago d'Idro e la sua gestione erano quindi divenuti d'interesse anche per i Comuni rivieraschi (Idro, Bagolino, Anfo e Bondone) oltre che per le utenze irrigue ed idroelettriche praticate lungo il fiume Chiese. Vennero pertanto presentate dopo il 1987 al Ministero dei Lavori Pubblici alcune istanze incompatibili tutte tese ad ottenere il rilascio della concessione di regolazione il cui rinnovo stato chiesto nel contempo dal precedente concessionario:

1. in data 30/01/1992 la Comunità Montana di Valle Sabbia in rappresentanza degli interessi dei comuni rivieraschi inoltrò stanza per ottenere la concessione sia della gestione del Lago d'Idro e la regolazione delle portate rese disponibili nei serbatoi dell'Alto Chiese;
2. in data 21/04/1992, il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, subingredito alle 4 utenze bresciane (Università del Naviglio Grande Bresciano, Utenti della Roggia Lonata, Nuovo Consorzio Roggia Maggiore Calcinata e Consorzio Vaso Generale di Montichiari) aventi diritto alle acque vecchie del Chiese per gli usi irrigui, presentò istanza per ottenere la concessione per la regolazione e la gestione diretta delle opere di regolazione del Lago d'Idro nell'interesse degli utilizzatori di valle, nel rispetto del territorio circostante ed anche per il fatto di poter disporre del personale idoneo a tale gestione;
3. infine in data 30/0/1999 e 29/10/1999 il Consorzio di Bonifica del Chiese di 2° grado, ente regionale di bonifica di 2° grado istituito, ai sensi della l.r. 6 novembre 1984, n. 59, dalla Regione Lombardia con d.g.r. 27/11/1998, n. 39920 chiese di assumere la concessione d'acqua pubblica al solo fine di esercitare la regolazione dei Lago d'Idro per 70 (settanta) anni, essendo Ente di diritto pubblico nel quale sono rappresentati tutti gli utilizzatori delle acque del fiume Chiese.

Nel frattempo il Ministero dei Lavori Pubblici avviava tramite l'Autorità di Bacino del Fiume Po una sperimentazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati al fine di individuare le nuove regole che debbono presiedere all'utilizzo della risorsa idrica del bacino con le finalità prioritarie di conseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del lago d'Idro e del fiume Chiese.

Dopo 9 anni di sperimentazione, ed in ottemperanza alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po nn. 09/1993, 24/1994, 06/1996, 14/1996, 05/1999 e 04/2001, veniva sottoscritto in data 21 marzo 2001 da tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati (Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Brescia, Enel s.p.a., utenti irrigui bresciani, comuni rivieraschi e Comunità Montana Valle sabbia) un protocollo d'intesa avente come oggetto "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'alto Chiese" approvato con successiva d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9297 con il quale si integravano i precedenti provvedimenti di concessione e relativi disciplinari ed in sostanza si acconsentiva alla proposta di stabilire un'escursione massima di m 3,25 (anziché 7,0) con la quota di massima regolazione a m 369,25 anziché 370,00. Con tale provvedimento in attesa di ridefinire secondo le scadenze e le procedure di legge le concessioni delle utenze irrigue ed idroelettriche sottese o sottendenti il lago d'Idro si trovava il compromesso finalizzato a tutelare in maggior modo gli interessi contrastanti in gioco.

Nel contempo con il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal marzo 2001, sono state conferite alle Regioni ed alle Province Autonome le funzioni già dello Stato in materia di gestione del demanio idrico ivi compreso il rinnovo della concessione in argomento e, stante la disposizione contenuta all'art. 89, comma 2 del citato d.lgs 112/1998, in considerazione del fatto che, pur

trovandosi la traversa di regolazione e la galleria di scarico in Regione Lombardia il rigurgito provocato dalla regolazione operata a Idro (BS) interessa anche il comune rivierasco di Bondone appartenente alla Provincia Autonoma di Trento, la concessione dovrà essere rilasciata ai sensi del r.d. 1775/1933 d'intesa tra le 2 amministrazioni Regionali/Provinciali competenti.

In attesa del rinnovo della concessione ovvero del suo affidamento ad un nuovo soggetto secondo le procedure di legge disciplinate ancor oggi dal r.d. 1775/1933 e dal regolamento r.d. 1285/1920 la regolazione del lago è stata affidata, tramite incarico statale prima del 2001 e regionale poi, ad un commissario regolatore nominato ai sensi dell'art. 43 del r.d. 1775/1933; in attesa del rinnovo della concessione di regolazione la Società Lago d'Idro continua provvisoriamente ad esercire "in prorogatio" e opere di regolazione sotto la responsabilità di un Commissario regolatore, di nomina regionale dal 2001, con i poteri di cui all'art. 43 del r.d. 1775/1933. L'attuale incarico è stato conferito nel giugno 2005 all'Ing. Ettore Fanfani.

Nel contempo la Regione Lombardia, per tramite della propria Sede Territoriale di Brescia, ha avviato le procedure amministrative per il rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 7, comma 4, dei r.d. 1775/1933 provvedendo alla pubblicazione delle 4 nuove istanze incompatibili mediante avviso sui B.U.R.L. Serie Inserzioni n. 25 del 16/06/2004; entro i termini di legge non sono state presentate domande concorrenti con quelle presentate. L'istruttoria per il rinnovo della concessione di derivazione è pertanto in corso di conclusione da parte della Regione Lombardia.

#### Situazione statica delle opere

A tale quadro amministrativo si deve aggiungere il precario quadro statico delle opere di regolazione costituite dalla diga di regolazione (che regola il deflusso superficiale del Chiese tra le quote di 367,00 e 370,00) e della galleria di scarico in destra idraulica che consente lo svasso del lago al di sotto della quota 367,00 che corrisponde al livello al di sotto del quale non vi è sfioro delle acque nel Chiese dall'incile naturale del lago. Entrambe le opere sono sottoposte ai sensi di legge alle verifiche del Servizio Nazionale Dighe poi Registro Italiano Dighe che è l'istituto che ai sensi della legge 584/1994 vigila sull'esercizio in sicurezza dei manufatti e che dispone eventuali misure limitative o di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità.

In particolare occorre segnalare in merito che:

- Sulla traversa in sponda sinistra del Chiese insiste una paleofrana che sin dagli anni '20 ha compromesso la piena funzionalità del manufatto richiedendo il rifacimento della luce sx della traversa che ha pertanto una luce utile ridotta da 11 a 9 m (la traversa è costituita da 2 paratoie di 11 m originariamente di pari luce). La paleofrana è stata oggetto di ripetute campagne di rilevamento da parte della Regione Lombardia prima e da parte di ARPA Lombardia poi. L'area in dissesto è stata inserita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, nel "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia". In seguito sono state inserite nel Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), con deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 26 aprile 2001, n. 18.
- La galleria di scarico lunga 925 m che sottende i primi 400 m di Chiese, presenta problemi strutturali connessi alle caratteristiche geomeccaniche delle rocce nelle quali è stata realizzata negli anni '20. Nel 1992 si è verificato un cedimento in 2 punti della stessa. Per motivi di sicurezza della pubblica incolumità, al fine di garantire nel lago disponibilità di volumi di laminazione per il controllo di eventi ideologici intensi ed evitare non solo il rischio di esondazione del lago ma anche la mobilitazione del corpo franoso il cui piede è posto in sponda sinistra dei primi 400 m d'alveo del Chiese, il Servizio Nazionale Dighe provvedeva in data

18/08/1992 ad imporre la quota di 368,00 come quota temporanea di massima regolazione, imponendo peraltro l'effettuazione di lavori sistemazione della galleria;

- Gli interventi di ripristino dei cedimenti del 1992 sono stati realizzati secondo procedure di somma urgenza dal Magistrato per il Po, Ufficio Operativo di Mantova e si sono conclusi nel 1996. Successivamente nel 1999 in relazione alle procedure di collaudo dei citati lavori il Servizio Nazionale Dighe ha segnalato il generale peggioramento in più punti delle caratteristiche statiche dell'opera e ha richiesto nuovi ed ulteriori interventi di consolidamento.
- In seguito agli accertamenti effettuati il Registro Italiano Dighe ha disposto in data 18/07/2003 la seguente limitazione all'esercizio dell'invaso del lago d'Idro:
  - quota alla quale riferire l'esercizio ordinario: 367,00 m s.l.m.
  - quota raggiungibile esclusivamente solo in caso di eventi eccezionali: 368,00 m s.l.m.
  - messa fuori esercizio delle opere di sbarramento fino al termine dei lavori idonei a garantire le necessarie condizioni operative di sicurezza.

Sulla base di quanto anzidetto dal 18/07/2003 vige pertanto la suesposta limitazione imposta per motivi di sicurezza e tutela della pubblica. Quanto sopra è giustificato dal fatto che l'attuale situazione della galleria di scarico ed in particolare la sua possibile indisponibilità per dissesto o crollo in corrispondenza di eventi ideologici intensi determina l'evacuazione delle portate attraverso l'alveo naturale dell'emissario del lago, con elevato rischio non solo di innalzamento e di esondazione del lago ma anche di mobilitazione del corpo franoso sito in sponda sinistra immediatamente a valle dell'esistente traversa, con possibilità di formazione di uno sbarramento naturale soggetto a successiva tracimazione con gravi effetti di onda di piena nell'alveo sottostante. Pertanto per garantire la disponibilità di volumi di laminazione nell'invaso per il controllo delle anzidette condizioni di rischio il Registro Italiano Dighe, ai sensi dell'art. 24, c. 6, lett. F) del d.p.r. 24 gennaio 1991, n. 85 ha disposto la limitazione anzidetta.

In conseguenza di ciò in tempo ordinario ad esclusione di eventi idrologici intensi, non possono defluire acque in superficie dal fiume Chiese in quanto la quota di 367,00 corrisponde alla quota di sfioro naturale del lago in Chiese che resta privo d'acqua e neppure possono essere erogate acque nel Chiese tramite la galleria di scarico.

Resta fatto salvo l'esercizio della derivazione della centrale Enel che può prelevare acque dal lago fino a 30 mc/s la cui restituzione nel fiume avviene a Vobarno.

Al fine di ripristinare la massima funzionalità possibile dell'esistente galleria di scarico la Regione Lombardia aveva — ancor prima dell'assunzione del provvedimento limitativo del 18/07/2003 — affidato al Consorzio di Bonifica del Chiese di 2° grado (Ente di bonifica regionale di 2° grado) la realizzazione di lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria della galleria in oggetto.

Il progetto definitivo dei lavori di consolidamento della galleria venne approvato ai sensi del d.p.r. 1363/1959 dal Servizio Italiano Dighe in data 13 dicembre 2002; la successiva variante venne poi approvata dal R.I.D. in data 18 novembre 2003. I lavori vennero consegnati all'impresa in data 15/09/2003 e furono ultimati in data 03/11/2004. Al termine dei lavori la Commissione di Collaudo nominata ai sensi di legge dal R.I.D. avviò le procedure di verifica e in data 22 aprile 2005 ha reso il verbale di Collaudo dei lavori medesimi nel quale:

- ha confermato il proseguimento di fenomeni di ammaloramento e degrado della struttura anche su tratti di galleria già oggetto di precedenti interventi effettuati nel periodo 1992-2002;
- ha confermato un quadro evolutivo del rivestimento della galleria indicando importanti fenomeni di interazione della struttura con l'ammasso roccioso nella quale l'opera venne realizzata: tale ammasso infatti sarebbe sede di fenomeni di carsismo e la formazione di cavità come è peraltro accaduto nel 1992.



- Non esclude che l'ammasso roccioso comprendente la galleria sia anche sede di meinti movimenti.

Alla luce delle valutazioni effettuate la Commissione di Collaudo è giunta alle seguenti conclusioni:

- non intravede la possibilità di una messa in sicurezza definitiva dell'attuale galleria;
- auspica — quale unica soluzione risolutiva — che si debba provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessi formazioni geologiche stabili e che abbia una maggiore capacità di deflusso.

#### Gestione del lago e SIC IT3120065

In merito all'istituzione del Sito di importanza Comunitaria IT3120065 lo stesso risulta essere stato proposto con D.M. Ambiente 3 aprile 2000 ratificato successivamente dalla Provincia Autonoma di Trento con Delibera della Giunta Provinciale n. 3125 del 13/12/2002.

L'attuale sito, già sottoposto dal 1994 a vincolo di biotopo ai sensi delle l.p. n. 14 del 23/06/1986, è ciò che rimane della vasta zona umida che un tempo occupava la parte settentrionale del lago e che venne in gran parte bonificata e resa coltivabile a partire dal 1848 tramite l'abbassamento della soglia del lago realizzato dai comuni rivieraschi trentini a Ponte Idro. L'attuale configurazione territoriale ed ambientale è pertanto nei fatti compatibile con l'escursione del livello del lago d'Idro praticata secondo la concessione di regolazione finalizzata all'utilizzo idroelettrico ed irriguo in essere da oltre 70 anni.

La ridefinizione della regola di gestione derivante dall'attività di sperimentazione, effettuata secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino del Fiume Po sin dai primi anni '90 e recepita nel protocollo d'intesa approvato con la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9297 con l'assenso della stessa Provincia Autonoma di Trento e degli utenti delle acque, riduce l'escursione massima oggetto della concessione del lago da 7,00 m a 3,25 e non introduce alcuna innovazione che possa incidere sull'habitat oggetto di protezione.

Alla luce di quanto anzidetto nessuna nuova azione, piano o progetto che possa incidere sullo status dei luoghi e dell'ecosistema del SIC attuale è stato posto in essere dalle amministrazioni regionali e provinciali lombarde e trentine fatta esclusione della limitazione di invaso disposta il 18/07/2003 dal Registro Italiano Dighe il cui superamento definitivo appare imprescindibile dalla realizzazione dell'insieme delle nuove opere di regolazione del lago ivi compresa la galleria di scarico come peraltro indicato dalla Commissione di collaudo del Registro Italiano Dighe. Tale intervento consentirà di portare le opere di regolazione e scarico del lago al di fuori del raggio di azione della paleofrana presente all'incile e deve intendersi completato in modo sinergico con gli interventi di monitoraggio del corpo frana già avviati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia a cui devono aggiungersi gli interventi di stabilizzazione del corpo frana già finanziati agli Enti Locali.

Per quanto sopra sarebbe stato pertanto il provvedimento Registro Italiano Dighe in data 18/07/2003 a dover essere eventualmente sottoposto ad una preventiva procedura di Valutazione di Incidenza secondo le indicazioni contenute all'art 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, al fine di valutare l'influenza dello stesso nei confronti del SIC in questione.


Circa la realizzazione delle nuove opere di regolazione e di scarico, da realizzarsi secondo le indicazioni del Registro Italiano Dighe, la Regione Lombardia ha già avviato le procedure e reperito i finanziamenti necessari per affidare la progettazione preliminare comprensiva dello studio di pre fattibilità ambientale delle nuove opere di scarico e regolazione del lago e ha contestualmente chiesto a codesto Ministero l'inserimento dell'intervento nel Programma Nazionale per gli Interventi nel Settore Idrico di cui alla legge 350/2003, art. 4. Il programma di che trattasi risulta essere stato approvato dal CIPE, senza copertura finanziaria, nella seduta del 27/05/2005.

Per tali opere — sostitutive di quelle attuali — reperiti i necessari finanziamenti e avviate le fasi di progettazione preliminare e definitiva, si provvederà all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di V.I.A. (legge 8 luglio 1986, n. 349, e d.p.r. 12 aprile 1996) integrata ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.p.r. 357/1997 con gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative del Sito.

Certi di aver fornito con la presente ulteriori elementi utili ai fini di provvedere alla risposta alla richiesta di informazioni avanzate in merito dalla Commissione Europea e restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Raffaele Tiscar)



---

Il Direttore Generale

Via Pola, 14 – 20124 Milano – <http://www.regione.lombardia.it>

tel. 02.6765.5091 – 5540-8605 – fax 02.6765.4874